



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Per comprare un'auto serve la patente?

Autore: Paolo Remer | 02/10/2019



*Acquisto di autovettura da parte di chi è privo di patente: è possibile?
Chi sarà il conducente? Come si fa poi con l'assicurazione?*

Hai un figlio in procinto di compiere 18 anni e vorresti regalargli una macchina. Però il ragazzo (o la ragazza) non ha ancora la patente, ma tu sei già proprietario

di altre auto e non vuoi aggiungere anche questa intestandola a tuo nome. Allora ti chiedi: **per comprare un'auto serve la patente?**

La legge non vieta di acquistare un'autovettura a chi non ha la patente. Questa regola generale vale sia che si tratti di una macchina nuova sia quando la vettura è usata e viene comprata dal precedente proprietario. Cambieranno infatti le formalità da espletare ma non i requisiti necessari per **comprare l'auto** e tra questo non è compreso il conseguimento della **patente**.

Dunque, volendo, anche un minore può essere intestatario di un'auto, a determinate condizioni che esamineremo (non potrà invece concludere autonomamente l'acquisto) ma non potrà guidarla, a meno che non si tratti di un veicolo di categoria speciale che non richiede la patente.

Del resto, non c'è neppure un limite al numero di autovetture di cui una persona può essere intestataria, così come lo stesso veicolo può essere cointestato a più persone, fisiche o giuridiche. Il veicolo poi quando è in circolazione potrà essere condotto da un soggetto diverso dal proprietario (con il suo consenso), ma costui dovrà necessariamente essere munito di patente di guida della categoria corrispondente: dunque, per le normali autovetture, la patente B.

I problemi, però, possono sorgere al momento di stipulare l'assicurazione, che è obbligatoria per la responsabilità civile e copre i danni derivanti dalla circolazione del veicolo. Le compagnie assicurative si interessano moltissimo al conducente, per ovvi motivi, e richiedono quindi il possesso della regolare patente di guida.

Vediamo allora come si intrecciano questi due profili, quello dell'acquisto dell'autovettura e quello della stipula della polizza assicurativa necessario perché essa possa circolare.

Come e a chi intestare un'autovettura

La pratica per **intestare un'auto** a proprio nome segue un **percorso obbligato** e richiede precise formalità. Una prima distinzione è tra l'acquisto di un veicolo nuovo e quello di uno usato. Il primo caso, infatti, richiede l'immatricolazione del veicolo e l'iscrizione al Pra con il nominativo del proprietario che comparirà sulla carta di circolazione. Nel secondo caso, occorrerà una dichiarazione di vendita ed il passaggio di proprietà. In nessuna di queste ipotesi, è richiesto il **possesso di**

patente.

Acquisto di veicolo nuovo

Quando si acquista un **veicolo nuovo di fabbrica**, il concessionario si preoccuperà, con l'ausilio di un'agenzia di pratiche auto, di immatricolarlo all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e di iscriverlo al Pubblico registro automobilistico (**Pra**).

L'acquirente dovrà fornire un documento di riconoscimento in corso di validità ed il proprio numero di codice fiscale; dovrà indicare la propria residenza e compilare alcuni moduli e la relativa domanda. In nessuna sezione è prevista l'indicazione degli estremi di una **patente di guida** in capo all'intestatario.

Leggi anche questo articolo per sapere tutto su [come intestare un'auto](#). La persona che viene indicata come intestataria dell'auto risulterà sul **certificato di proprietà**. Da quel momento faranno capo a lei tutti gli obblighi giuridici derivanti dalla proprietà e dalla circolazione del veicolo.

Quindi, prima di arrivare davanti al concessionario per la pratica dell'acquisto dell'auto nuova, dovrai decidere e indicare se vuoi **intestarla** a te o **ad un altro soggetto**, per esempio a tuo figlio o a tua moglie, in maniera che costui, o costei, risulti proprietario del veicolo, ovviamente con il suo consenso espresso in modo valido. Leggi nel prosieguo per sapere se e come è possibile intestare un'auto anche ad un minorenne.

Acquisto di veicolo usato

Quando si acquista un **veicolo usato**, bisogna effettuare il prescritto passaggio di proprietà per rendere effettiva la vendita e la nuova intestazione del mezzo.

Per prima cosa occorre stipulare l'**atto di vendita**, che in genere si redige sul retro del certificato di proprietà (anche in quello nuovo in formato digitale, il Cdpd, è previsto un apposito riquadro). I dati anagrafici e di residenza dell'acquirente, con il codice fiscale, andranno inseriti nella sezione "Dichiarazione di vendita". Servirà l'autenticazione della firma del venditore (possono farlo, oltre ai notai ed ai funzionari comunali, anche gli uffici dell'Acì e gli studi di consulenza automobilistica abilitati, c.d. Sta).

A questo punto, è possibile realizzare la pratica del **passaggio di proprietà**: l'archivio Aci Pra sarà aggiornato, come anche la carta di circolazione, e da quel momento l'autovettura risulterà intestata al nuovo proprietario, l'acquirente del veicolo. Tutto questo avviene in modo totalmente indipendente dalla **patente**, che può esserci come non esserci. Per approfondire leggi [come fare il passaggio di proprietà dell'auto usata](#).

Può esserti utile sapere che le stesse regole valgono anche nel caso in cui avvenga il [passaggio di proprietà tra padre e figlio](#). La procedura, infatti, non prevede differenze ed è la medesima sia che si tratti di parenti sia che la compravendita avvenga tra estranei.

Così un genitore potrebbe decidere di **donare la macchina al figlio** e non ci sarà nessun vincolo per il fatto che egli sia **privo di patente**. Si tratta però di una donazione che richiede l'atto pubblico notarile, tranne che nel caso in cui il veicolo sia di modico valore, ad esempio perché molto usato e così notevolmente svalutato e deprezzato, o perché è gravemente incidentato, ma comunque non si vuole toglierlo dalla circolazione.

Intestare auto a un minore: si può?

La legge stabilisce che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita; dunque da quel momento il soggetto è capace di diritti e di obblighi, tra i quali rientra la possibilità di essere proprietario di un veicolo. Bisogna considerare però anche la **capacità di agire**, che consiste nella possibilità di disporre di quei diritti ed obblighi. Questa, a differenza della prima, si acquista di norma al conseguimento della **maggiore età** e cioè al compimento del diciottesimo anno.

In base a questi principi, un minore potrà essere **proprietario di un veicolo** ma non sarà capace di acquistare un'autovettura - né andandosela a comprare nuova da un concessionario nè contrattando autonomamente con il venditore, se è usata - perché non è ancora capace di disporre in modo valido dei propri diritti e segnatamente di contrarre un'obbligazione "importante" come è quella dell'acquisto di un'auto.

Si tratta di un impegno all'acquisto di un **bene duraturo**, iscritto nei pubblici registri e che richiede una considerevole somma di denaro, anche quando si tratta di un'auto usata (è cosa ben diversa dall'acquistare un capo di abbigliamento o un

gelato, atti per i quali invece normalmente questa capacità di contrarre si presume anche nel minorenni).

Dunque, all'atto pratico per rendere possibile l'**intestazione di un'autovettura ad un minore** occorrerà che i genitori esercenti la potestà (o il singolo genitore che la esercitano in via esclusiva) sottoscrivano l'atto di acquisto e siano anche muniti dell'autorizzazione del giudice tutelare **[1]**. Se quest'ultima dovesse mancare, l'atto sarebbe comunque trascrivibile al Pra perché per legge gli atti privi dell'autorizzazione del giudice tutelare non sono nulli ma soltanto annullabili, cioè impugnabili da chi ne ha interesse **[2]**.

Si può intestare l'assicurazione a chi non ha la patente?

Arriviamo al punto dolente: a meno che tu non abbia acquistato l'auto per puro spirito di collezione e per tenerla sempre ferma in un garage, in luogo privato e fuori dalla circolazione, dovrai considerare a chi intestare la necessaria **polizza assicurativa Rca**. È possibile o no attribuirlo a una persona priva di patente?

La risposta in prima battuta è sì: è possibile stipulare il contratto di assicurazione Rca per un veicolo che appartiene a un soggetto **senza la patente** di guida.

Teniamo presente però che l'oggetto della polizza assicurativa è il veicolo ma il soggetto è il contraente e qui si entra nel campo di individuare chi sarà il conducente. Questo all'assicurazione interessa moltissimo: il **rischio** da calcolare, sulla base della probabilità degli incidenti che potrebbero verificarsi, prende in considerazione lui, che è effettivamente alla guida del mezzo, piuttosto che l'intestatario formale.

Però, nulla vieta che il soggetto intestatario dell'auto al Pra, quindi il proprietario del veicolo, possa consentire ad altri di guidarlo, sempre sotto la sua responsabilità. L'effettivo **conducente** potrà essere quindi una persona diversa. Si potrà avere il caso in cui l'assicurazione venga contratta a nome di un soggetto che non è colui che abitualmente guida l'auto.

Occhio, comunque, a [guidare un'auto non intestata](#): se l'utilizzo è abituale e supera i 30 giorni, scatta l'obbligo di annotare sulla carta di circolazione il nome di questo conducente, a meno che non si tratti di un familiare convivente.

Venendo al caso specifico della possibilità di **assicurare un veicolo a nome di una persona non patentata**, la compagnia assicurativa dovrà sapere che il veicolo è **intestato ad un soggetto senza patente** e che quindi i suoi conducenti saranno altri. Il contraente dovrà informarla preliminarmente di questa fondamentale circostanza.

In questi casi, l'intestatario della polizza sarà il proprietario del veicolo, ma il contraente, cioè la persona che stipula il contratto, dovrà essere il **conducente abituale** del mezzo. La società assicurativa richiederà questa informazione e bisognerà fornirgliela perchè essenziale a stabilire correttamente le condizioni del contratto.

Per questo, in fase di stipula, le assicurazioni richiedono, tra le altre informazioni, i **dati della patente** e controllano che sia stata regolarmente rilasciata ed in corso di validità. A questo punto, tenuto conto dell'esperienza di guida del conducente, calcolata in anni, sarà possibile ottenere sconti anche consistenti sulla tariffa Rca praticata. Se invece l'assicurazione viene stipulata a nome di un **soggetto senza patente**, si applicherà la tariffa base, quella piena senza riduzioni: si pagherà molto di più.

Considera anche, ai fini della **convenienza**, che se sei un patentato "anziano" e godi di una classe di merito favorevole sull'autovettura che già hai, puoi estendere le agevolazioni previste dalla legge Bersani **[3]** ad un secondo veicolo di tua proprietà.

La condizione per beneficiarne, infatti, è che esso sia intestato alla medesima persona che è già titolare di assicurazione su un'altra vettura. Se invece intesti il secondo veicolo ad altri e specialmente ad un **non patentato**, non potrai più usufruire della classe di merito che hai "conquistato" nel corso di anni alla guida senza incidenti. Il **premio da pagare** per questo veicolo intestato ad un soggetto senza patente partirebbe dall'ultima classe, la più elevata.

Dunque, è possibile intestare l'assicurazione **Rc auto** ad una **persona priva di patente** ma tenendo presente questi fattori di risparmio. Un soggetto patentato può beneficiare di sconti - specie se è in possesso della patente da molti anni e non ha mai provocato incidenti - che un **neopatentato** o un **non patentato** non avrebbero. Tieni presente infine che se è possibile, come abbiamo visto, **intestare un'auto** ad un **minorenne**, non è possibile intestare a suo nome l'assicurazione.

In ogni caso, l'obbligo di **pagamento del premio** rimarrà sempre a carico del contraente della polizza, non rileverà il fatto che sia munito di patente oppure no. La patente infatti non è un requisito essenziale per la stipula di un contratto assicurativo per la responsabilità civile del veicolo.

Note

[1] Art. 320 cod. civ. **[2]** Art. 322 cod. civ. **[3]** D. L. n.7 del 31.01.2007, convertito in L. n.40 del 2.04.2007.